

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5044 di Martedì 09 novembre 2021

Sicurezza antincendio: quali sono le novità per i piani di emergenza?

Il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 e la gestione della sicurezza antincendio in emergenza. Focus sui contenuti dei piani di emergenza, sulle esercitazioni antincendio e sugli obblighi dei datori di lavoro.

Roma, 9 Nov ? Ci siamo soffermati nelle scorse settimane sul recente Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con riferimento alle novità in materia di:

- gestione della sicurezza antincendio;
- formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi;
- requisiti dei docenti dei corsi di formazione.

Tuttavia un altro aspetto importante affrontato dal DM 2 settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda la **gestione della sicurezza antincendio in emergenza** e la redazione dei **piani di emergenza**; temi trattati nell'articolo 2, nell'allegato I (con riferimento alle esercitazioni antincendio) e nell'allegato II "Gestione della sicurezza antincendio in emergenza" del decreto.

Ad esempio una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal **numero degli occupanti** presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

Concludiamo, dunque, la presentazione del decreto ministeriale affrontando i seguenti argomenti:

- DM 2 settembre 2021: gli obblighi per i datori di lavoro
- DM 2 settembre 2021: la preparazione all'emergenza e le esercitazioni
- DM 2 settembre 2021: i contenuti del piano di emergenza

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0734] ?#>

DM 2 settembre 2021: gli obblighi per i datori di lavoro

Riprendiamo quanto già indicato nel primo articolo di presentazione riguardo all'**articolo 2** del decreto dove si indica (**comma 2**) che il datore di lavoro per i seguenti casi **predispone un piano di emergenza** in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 dell'articolo:

- "luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

Nel piano di emergenza devono essere riportati "i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". E per i luoghi di lavoro "che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro **non è obbligato a redigere il piano di emergenza**, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

DM 2 settembre 2021: la preparazione all'emergenza e le esercitazioni

Veniamo brevemente a quanto contenuto nel punto 1.3 dell'**allegato I** in relazione alla **preparazione all'emergenza**.

Si indica che nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, "i lavoratori devono partecipare ad **esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale**, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento".

In particolare nei **luoghi di lavoro di piccole dimensioni**, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

- "la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione".

Inoltre il datore di lavoro, che deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte, dovrà effettuare un'**ulteriore esercitazione** in caso di:

- "adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo".



DM 2 settembre 2021: i contenuti del piano di emergenza

Veniamo, infine, all'**allegato II** (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) del DM 2 settembre 2021.

Al **punto 2.1** si indica che "in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro **predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza**, che deve contenere:

1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
2. le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
3. le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
4. le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali".

Inoltre il piano di emergenza "deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili".

Il piano "deve essere **aggiornato** in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza".

Il **punto 2.2** si sofferma sui **contenuti del piano di emergenza**.

Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e "da riportare nel piano di emergenza sono:

1. le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
2. le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
3. il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
4. i lavoratori esposti a rischi particolari;
5. il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
6. il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori".

E tale piano "deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

1. i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
2. i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
3. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
4. le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
5. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
6. le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento".

Infine il piano di emergenza deve includere "anche **una o più planimetrie** nelle quali sono riportati almeno:

1. le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
2. l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
3. l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
4. l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
5. l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
6. l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
7. i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio".

Si sottolinea poi che "per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati".

Concludiamo ricordando che l'allegato II si sofferma anche sui centri di gestione delle emergenze, sull'assistenza alle persone con esigenze speciali e sulle misure semplificate per la gestione dell'emergenza.

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero dell'Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in

emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Ministero dell'Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

www.puntosicuro.it